

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1100)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 maggio 1973 (V. Stampato n. 1499)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 maggio 1973*

**Modifiche all'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925,
n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante
alle grida degli agenti di cambio**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, è sostituito dal seguente:

« Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante ».